

DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI PER ATTIVITÀ CULTURALI E AGGREGATIVE PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Finalità

Il Comune di Castellanza, per le finalità previste dall'art. 11 dello Statuto, concede il proprio patrocinio e sostiene con i benefici di cui ai successivi articoli interventi realizzati da soggetti pubblici e privati per la promozione educativa e culturale che mirano a favorire il progresso civile e culturale della comunità.

A tal fine, il Comune attua un sistema coordinato di promozione culturale e educativa in grado di razionalizzare ed avvalorare le risorse e le occasioni formative, favorendo l'integrazione delle attività culturali con quelle educative, tramite l'organizzazione di eventi culturali e tramite il sostegno delle libere forme associative aventi sede e/o operanti sul territorio

Oggetto

Le attività culturali cui si rivolgono le disposizioni contenute nel presente documento sono le seguenti:

- a. Rassegne musicali e concerti;
- b. Manifestazioni culturali;
- c. Manifestazioni sociali e aggregative (sagre, feste ecc);
- d. Mostre d'arti figurative, plastiche e fotografiche;
- e. Seminari, conferenze e convegni;
- f. Rassegne teatrali e spettacoli;
- g. Rassegne cinematografiche,
- h. altre attività culturali assimilabili a quanto sopra elencato.

Beneficiari

I beneficiari degli interventi previsti nel presente documento sono tutte le forme associative senza finalità di lucro aventi sede a Castellanza o qui operanti le cui attività soddisfino i seguenti requisiti:

1. assenza di finalità di lucro;
2. apertura al pubblico delle manifestazioni (anche a pagamento);
3. finalità di promozione culturale e/o aggregativa di pubblico interesse.

Modalità di sostegno

La domanda di concessione di patrocinio e ulteriori benefici deve essere inoltrata dal soggetto interessato secondo lo schema di cui all'allegato 1 almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Le domande presentate oltre tale termine potranno essere valutate soltanto se di straordinaria rilevanza. Al termine dell'iniziativa il richiedente deve presentare, tramite apposito modulo rilasciato al momento della concessione di patrocinio (allegato 2), una relazione in cui vengono illustrati gli obiettivi quantitativi e qualitativi raggiunti.

I – PATROCINIO

Il patrocinio, che è una forma simbolica di adesione ad una manifestazione, consente di utilizzare lo stemma del Comune, che deve essere espressamente apposto su tutto il materiale di comunicazione e divulgazione dell'iniziativa congiuntamente alla dicitura "con il patrocinio della Città di Castellanza".

La concessione del patrocinio comporta:

- a) la riduzione del 50% delle tasse di pubblica affissione, ai sensi dell'art. 25 comma b del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10.03.95 e successive modifiche e integrazioni;
- b) la riduzione dell'80% della tassa di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 39 del vigente "Regolamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29.06.94 e successive modifiche e integrazioni.

La concessione del patrocinio non esime da alcuno degli adempimenti di legge a carico dell'organizzatore per lo svolgimento delle iniziative.

II – CONCESSIONE BENEFICI IN STRUTTURE E SERVIZI

A) Ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a persone e ad enti Pubblici e Privati (ex art. 12 Legge 7/8/90 n. 241)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 10.4.2000 e successive modificazioni, il Comune può concedere in uso gratuito o applicando uno sgravio sulle tariffe, sale, strutture e attrezzature comunali o di cui il Comune abbia l'utilizzo, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti che ne disciplinano l'uso.

B) Può inoltre intervenire a sostegno di manifestazioni con i seguenti strumenti:

- divulgazione a spese del Comune tramite i sistemi di comunicazione alla cittadinanza (a titolo esemplificativo: rotor luminosi, striscioni, comunicati stampa, pubblicazione sul sito web);
- stampa del materiale pubblicitario cartaceo;
- consulenza tecnica e amministrativa degli uffici competenti nell'organizzazione delle manifestazioni;
- assunzione in carico di attività strumentali alla manifestazione, ovvero noleggi di impianti e strumentazioni, acquisto di beni e/o approvvigionamento di servizi e simili.

III – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Ai sensi del "Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a persone e ad enti Pubblici e Privati (ex art. 12 Legge 7/8/90 n. 241)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 10.4.2000 e successive modificazioni, artt. 2, 7 e 8, il Comune può sostenere con contributi economici le attività di cui al secondo paragrafo del presente documento.

Modalità di concessione di contributi e griglia di attribuzione di punteggi

Il contributo viene erogato dietro presentazione di specifica richiesta allegata alla richiesta di concessione di patrocinio. Essa deve contenere il quadro economico, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 3, della manifestazione, comprendente il dettaglio delle entrate (sponsorizzazioni, donazioni da privati ecc, eventuali contributi erogati da parte di altri enti) e delle uscite presunte.

La valutazione circa l'entità del contributo avviene in relazione alla valenza sociale e culturale dell'iniziativa tramite la "griglia di attribuzione punteggio e tabella di corrispondenza contributo/punteggio" finalizzata all'analisi dell'iniziativa proposta (allegato 4).

La concessione di un contributo economico è assoggettata all'istruttoria prevista dall'art. 8 del citato Regolamento e l'importo erogato non può essere superiore allo sbilancio accertato dal prospetto consuntivo della manifestazione, che deve obbligatoriamente essere presentato dal soggetto organizzatore al termine dell'attività tramite il modulo di cui all'allegato 5. Tutte le spese sostenute dal soggetto proponente e ritenute ammissibili devono essere documentabili con regolare documentazione fiscale.

Concessione di contributi per la conduzione di attività di promozione culturale in forma partecipata con enti pubblici e privati

Il Comune può avviare attività di promozione culturale in forma partecipata tramite il ricorso al partenariato con associazioni, fondazioni, enti pubblici e/o privati. Tale tipo di attività prevede che l'Amministrazione Comunale sia parte attiva nella redazione e nella conduzione di un progetto di promozione culturale, non limitando cioè la sua azione al semplice sostegno con le modalità previste dagli articoli precedenti.

La finalità, le modalità, la durata, i rapporti finanziari del partenariato vengono formalizzati tramite appositi accordi o protocolli, nei quali vengono disciplinati gli oneri reciproci delle parti, gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità di intervento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli in merito a:

- ❑ tutte le dichiarazioni contenute nelle domande di patrocinio e/o richieste di contributi e benefici;
- ❑ tutti i documenti pervenuti dalle associazioni promotrici (bilanci, relazioni, piani economici di spesa ...);
- ❑ l'attività effettivamente svolta.

I beneficiari sono tenuti a collaborare fattivamente per favorire lo svolgimento delle operazioni di controllo mediante la messa a disposizione, se richiesta, del materiale documentario e favorendo l'accesso degli incaricati per i controlli durante lo svolgimento delle attività patrocinate.

In tutti i casi in cui si riscontrino violazioni delle dichiarazioni presentate nella documentazione pervenuta, emergano irregolarità sull'attività effettivamente svolta o si verifichi il mancato e/o scorretto utilizzo dello stemma comunale, l'Ufficio Cultura applicherà delle sanzioni che variano dal richiamo scritto, alla decadenza del beneficio concesso, fino alla impossibilità di accesso ai benefici per uno o più anni in base alla gravità della violazione.